

# GIBA Giocatori Italiani Basket Associati

Dal 1982



Via Mezzofanti n. 79  
I - 40137 BOLOGNA  
Tel. +39/051/623.10.86  
Fax. +39/051/623.75.42

## **“Schema di decreto legislativo recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo (atto n. 230)”**

### **Contributo della GIBA - 12.01.2021**

Il decreto oggetto dell'audizione odierna racchiude, in tema di lavoro sportivo e abolizione del vincolo, una serie di richieste che le associazioni degli atleti hanno rappresentato al legislatore nel corso degli anni. Rispetto al testo portato alla nostra attenzione (atto n. 230) vi sono aspetti sui quali alcune modifiche potrebbero rendere davvero funzionale l'intervento ed evitare future problematiche applicative.

\*\*\*\*\*

In primo luogo evidenziamo la necessità di un **chiarimento terminologico relativo alla rappresentanza degli atleti**.

All'art. 2 le lettere C) e D) offrono la definizione di “Associazioni di Atlete/i e Tecnici” ma tale definizione non ricorre, di poi, nei successivi articoli ove, per contro, si fa riferimento “alle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” (es. art. 25, comma 3, in tema di certificazione dei rapporti, art. 27, comma 4, in tema di costituzione del rapporto di lavoro professionistico).

L'unico richiamo ai “rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate” è contenuto nell'art. 25, comma 8, in tema di tutela dati personali (gli accordi collettivi devono prevedere norme a tutela dei dati personali).

La specificità dell'esperienza sindacale in ambito sportivo, nonché la peculiarità della contrattazione collettiva in ambito sportivo (accordi trilaterali tra Federazione ed Associazioni Datoriali e dei Lavoratori, vincolatività *erga omnes* del contratto collettivo) suggeriscono di sostituire la dizione di “organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” con quella di “rappresentanti delle categorie interessate” oppure ancor meglio richiamando le definizioni di cui all'art. 2 lettere C) e D). Si tratta di una correzione terminologica semplice ma a nostro avviso necessaria per evitare future criticità.

In secondo luogo vale la pena evidenziare come si debba **scongiurare il rischio che la categoria degli atleti definiti ‘dilettanti’ sia indebolita e differenziata dai professionisti creando di fatto tutele non adeguate per un lavoratore sportivo**.

L'articolo 26 reca una disciplina speciale del rapporto di lavoro subordinato sportivo, valida sia per il settore professionistico, sia per il settore dilettantistico. Tale disciplina è analoga a quella attualmente dettata dall'art. 4 della medesima L. 91/1981 relativamente al rapporto di lavoro subordinato per il solo settore professionistico, ma non riproduce talune disposizioni ivi previste e, in particolare, quelle relative:

- alla costituzione del rapporto mediante assunzione diretta;
- alla previsione della forma scritta del contratto a pena di nullità;
- all'obbligo per le società di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale ai fini dell'approvazione;
- alla sostituzione di diritto delle clausole peggiorative;
- all'inserimento nel contratto della clausola che prevede per lo sportivo l'obbligo di rispettare le istruzioni tecniche e le prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

**Tali previsioni sono invece riprodotte per il (solo) lavoro professionistico dal successivo art. 27. Chiediamo pertanto che le previsioni riferite solo al settore professionistico (specificamente, quelle recate dai commi da 4 a 7 dell'art. 27), relative alla forma e ai contenuti del contratto, riguardino anche i contratti relativi al settore dilettantistico.**

**Riteniamo poi necessario rafforzare la previsione dell'istituzione di un Fondo di fine carriera per i lavoratori sportivi, anche per quelli non qualificati come 'professionisti' (art. 26 comma 4)**

Tale previsione non può essere presentata come "volontaria" ma è importantissimo a nostro avviso che sia resa obbligatoria. Precedenti esperienze hanno infatti dimostrato che senza un obbligo di legge è molto facile per la parte datoriale disincentivare il lavoratore dall'optare per tali fondi lasciandolo così totalmente privo di copertura a fine carriera.

Sempre in tema contrattuale, sarebbe infine auspicabile prevedere una **omogeneità dei contratti per i lavoratori sportivi**, dal momento che, se non chiarito espressamente, potremmo trovarci in una medesima categoria (e addirittura nella medesima squadra) lavoratori con diverse tipologie di contratti e altri considerati invece 'amatori'. Occorrerebbe in quest'ottica anche chiarire la **necessità di avere minimi contrattuali per i lavoratori sportivi**, magari differenziati per età.

All'art. 29 - Prestazioni sportive amatoriali - segnaliamo che il comma 2 prevede che indennità di trasferta e rimborsi forfettari non possano superare la il limite reddituale di cui all'art. 69 TUIR. In realtà però, per come formulata la norma, i compensi o premi occasionali in relazione ai risultati ottenuti potrebbero superare la soglia degli euro 10.000,00 senza determinare la natura professionale dell'attività.

In tema di **Professionalismo femminile**, nel ritenere di grande importanza il sostegno economico in merito, riteniamo necessario che tali contribuzioni alla transizione vengano estese, rinnovate e magari rafforzate anche per le annualità successive al 2021 per evitare che il solo calcio femminile, già pronto al contrario di altre discipline come la pallacanestro, possa beneficiarne.



Partita I.V.A. 03539660377  
E-mail: [giba@giba.it](mailto:giba@giba.it) - Sito: [www.giba.it](http://www.giba.it)

